



Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria

Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica

REGOLAMENTO DEI LABORATORI

*approvato con delibera del Consiglio del Dipartimento PAU
Reggio Calabria – 20 febbraio 2019*

Titolo I - Disposizioni-Norme Generali

Articolo 1 - Nome e sede

Il Laboratorio, di seguito Laboratorio, istituito presso il Dipartimento PAU (via Melissari - Feo Di Vito, 89124 Reggio Calabria), è articolato in aree tematiche e/o attività:

- A.
- B.
- C.

Al Laboratorio è attribuito il locale, sito al piano

Articolo 2 - Finalità

Sono finalità precipe e caratterizzanti del Laboratorio:

- A)
- B)
- C)
- D)

Articolo 3 - Funzioni

Il Laboratorio opera per conseguire le finalità di cui all'articolo 2, svolgendo funzioni interne a servizio del Dipartimento PAU e dell'Ateneo, ed esterne per attività conto terzi (laddove previsto soggette a tariffari).

Il Laboratorio svolge inoltre attività proprie di controllo e gestione connesse al funzionamento della struttura, e di collaborazioni inter-istituzionali regolamentare da protocolli, accordi e convenzioni.

Nello specifico:

- *Funzioni interne*: ricerca di base, ricerca applicata e sperimentale, analisi e ricerche e produzione di materiale bibliografico, informatico e di comunicazione in genere.
- *Funzioni esterne*: collaborazioni, programmazioni, progettazioni, servizi di ricerca, analisi, consulenze, diffusione e comunicazione relative alle attività ed ai temi di ricerca di cui all'Art. 2.
- *Attività interna*: gestione della strumentazione in dotazione al Laboratorio, verifica dei metodi di analisi, messa a punto di nuove metodiche analitiche, approvvigionamento di materiale di consumo, selezione ed acquisizione di nuove apparecchiature, sovrintendenza sulle operazioni di manutenzione a carico del Dipartimento.

Articolo 4 - Gestione del Laboratorio

La gestione tecnico-scientifica del Laboratorio è assicurata dagli organi di Laboratorio di cui al Titolo II. La gestione amministrativa e finanziaria viene svolta dal Dipartimento.

Titolo II - Organi del Laboratorio

Articolo 5 - Organi del Laboratorio

Sono organi del Laboratorio:

- il Responsabile scientifico del Laboratorio (o i Responsabili scientifici delle sessioni laddove costituite);
- il Consiglio scientifico del Laboratorio.

Articolo 6 - Il Responsabile del Laboratorio

Il Responsabile scientifico del Laboratorio (o i Responsabili scientifici delle sezioni, laddove costituite) è/sono designato/i dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio Scientifico del Laboratorio, e scelto/i tra i docenti del Dipartimento con competenze nel settore scientifico disciplinare pertinente:

- rappresenta/no il Laboratorio a fini scientifici;
- predispone/gono e cura/no la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Scientifico;
- predispone/gono annualmente un piano di utilizzo dei fondi e una relazione consuntiva;
- dura/no in carica tre anni e può/possono essere riconfermato/i dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio scientifico del Laboratorio.

Esso/i svolge/ono funzioni di vigilanza, coordinamento e rappresentanza:

- convoca/no e presiede/ono il Consiglio Scientifico del Laboratorio;
- controlla/no la regolarità della compilazione dei Libri di laboratorio di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
- vigila/no sul funzionamento delle strutture e dei servizi anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- vigila/no sull'attinenza alle finalità di cui al Titolo I art. 2;
- controlla/no la gestione dei fondi nei limiti delle proprie competenze e provvede/ono a inoltrare al Direttore del Dipartimento le richieste relative agli impegni di spesa per gli atti di competenza.

Articolo 7 - Il Consiglio scientifico del Laboratorio

Fanno parte del Consiglio scientifico del Laboratorio:

- il Responsabile scientifico (o i Responsabili scientifici delle sezioni laddove costituite);
- i docenti strutturati presso un Ateneo italiano o straniero;
- i dottori di ricerca designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Responsabile scientifico (o dei Responsabili scientifici delle sezioni, laddove costituite);
- studiosi ed esperti di chiara fama designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Responsabile scientifico (o dei Responsabili scientifici delle sezioni, laddove costituite);

Per tematiche, attività di ricerca e casi specifici, per i quali il Responsabile scientifico del Laboratorio (o i Responsabili scientifici delle sezioni, laddove costituite) lo ritenga/no opportuno, alle riunioni di Consiglio scientifico possono essere invitati a partecipare studiosi ed esperti esterni ad esso.

Il Consiglio scientifico del Laboratorio si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Responsabile scientifico (o dei Responsabili scientifici delle sezioni, laddove costituite) redigendo il verbale di ogni adunanza.

Il Consiglio scientifico del Laboratorio ha il compito di:

- predisporre il piano delle attività del Laboratorio;
- discutere e approvare i programmi di ricerca e le altre attività del Laboratorio;
- proporre le richieste di finanziamento per le finalità del Laboratorio e valutare le proposte di acquisto di strumenti e materiali per le attività delle singole sezioni su proposta motivata e documentata.

Titolo III - Le sezioni [eventuale], i tecnici di Laboratorio [eventuale]
--

Articolo 8 - Le sezioni

Il Laboratorio si articola in ... sezioni, ciascuna coordinata da un Responsabile scientifico

Ogni sezione ha specifiche competenze scientifiche nell'ambito delle finalità comuni al Laboratorio di cui al Titolo I, Art. 2.

Sezione 1

- A.
- B.
- C.

Sezione 2

- D.
- E.

F.

Articolo 9 - Responsabili delle sezioni

Il Responsabile scientifico di sezione svolge un ruolo paritetico al Responsabile scientifico del Laboratorio laddove non suddiviso in sezioni [Titolo II, Art. 6].

Articolo 10 - Tecnici di Laboratorio

I tecnici di Laboratorio collaborano all'attività di ricerca ed eseguono le attività richieste con la supervisione del Responsabile scientifico del Laboratorio (o dei Responsabili scientifici delle sezioni laddove costituite). Possono essere operatori diplomati e laureati, designati in base a comprovata competenza dal Consiglio scientifico di Laboratorio su proposta del/i suddetto/i Responsabile/i scientifico/i

I tecnici di Laboratorio sono individuati tra il personale non docente appartenente alle aree C e D in servizio presso il Dipartimento.

Nell'eventualità che manchi il personale non docente idoneo a ricoprire tale ruolo, oppure che sia necessario l'impiego di ulteriore personale, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su proposta del Direttore, di reperire tali figure mediante la stipula di contratti per collaborazioni coordinate e continuative.

Titolo IV - Revisione periodica della funzionalità del Laboratorio

Ai fini della valutazione periodica, il Responsabile scientifico del Laboratorio (o i Responsabili scientifici delle sezioni laddove costituite) presenta/no una relazione sulle attività dell'ultimo triennio del Laboratorio.

La relazione dovrà specificare:

- le linee di ricerche oggetto di studio;
- le attività conto terzi eventualmente svolte e la relativa rendicontazione;
- il personale strutturato e non strutturato che ha partecipato all'attività di ricerca e all'eventuale attività conto terzi;
- (ove presenti) il contributo di strutture esterne convenzionate con le quali è stata condotta l'attività di ricerca;
- un elenco delle pubblicazioni prodotte, distinguendo quelle di totale pertinenza delle attività di Laboratorio da quelle "in collaborazione" su tematiche affini;
- un inventario dei principali strumenti disponibili ed in uso;
- la programmazione dell'attività di ricerca per il successivo triennio con eventuale indicazione dei fondi già disponibili (e/o che si intende richiedere);
- eventuali motivate esigenze aggiuntive di infrastrutture e/o spazi per ottimizzare le attività di ricerca.

Titolo V Libri e norme di comportamento
--

Articolo 11 - Verbale

Raccoglie i verbali delle riunioni del Consiglio di Laboratorio.

Articolo 12 - Libro di inventario

Ogni sezione in cui si articola il Laboratorio deve dotarsi di un Libro di inventario delle strumentazioni, degli arredi e di quanto costituisce il patrimonio in affidamento della sezione stessa. Tale Libro è aggiornato dagli uffici amministrativi del Dipartimento.

Nota:

Eventuali integrazioni al presente Regolamento potranno essere introdotte su proposta del Consiglio Scientifico del Laboratorio e successiva approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.